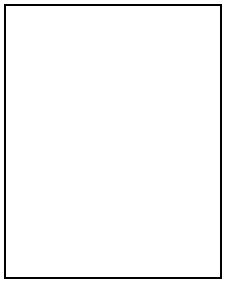
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28477 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 05/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5051/2024 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

-intimata-

nonché

Tesi Alessandro Lido

-intimato-

avverso

la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 803/2023 depositata il 03/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente Alessandro Tesi riceveva cartella di pagamento, notificatagli il 17 marzo 2004, che non opponeva. In data 20 ottobre 2014 riceveva intimazione di pagamento per quel debito tributario, che parimenti non opponeva. Il 22 gennaio 2020 il contribuente impugna un'ulteriore e diversa intimazione di pagamento, notificatagli il 13 gennaio 2020, sostenendo soprattutto che i crediti ivi dedotti siano ormai prescritti.

Il giudice di prossimità ha accolto il ricorso, ritenendo intervenuta la prescrizione, donde l'Agente per la riscossione ha proposto appello su cui la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, con sentenza n. 803/4/2023, ha confermato sostanzialmente l'esito favorevole al contribuente, ove riconosce che per i tributi erariali vale la prescrizione decennale; rileva però che tra la cartella notificata il 17 marzo 2004 e la successiva intimazione notificata il 20 ottobre 2014 fossero trascorsi più di dieci anni; dichiara inoltre il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, ente impositore, e ne dispone l'estromissione, compensando le spese dei due gradi.

Propone ricorso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre rimane intimata la parte contribuente e l'Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 19, terzo comma, e 21, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 112 dello stesso codice di rito civile. Nel concreto l'Agenzia delle entrate - Riscossione contesta il calcolo della prescrizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La tesi esposta dalla ricorrente è che l'intimazione del 20 ottobre 2014 non era stata impugnata dal contribuente: essendo un atto autonomamente impugnabile, la sua mancata contestazione avrebbe determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria e impedirebbe al contribuente di far valere, contro la successiva intimazione del 2020, una prescrizione già maturata prima del 20 ottobre 2014, in tesi il 17 marzo 2014.

Parte ricorrente richiama, in particolare, l'arresto di questa Suprema Corte di legittimità n. 27093/2022 e la giurisprudenza sulla natura dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per affermare che il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare soltanto se fosse maturata la prescrizione tra l'intimazione del 2014, rimasta incontestata, e quella del 2020, e non tra la cartella del 2004 e l'intimazione del 2014 e poiché tra 2014 e 2020 non era decorso il termine decennale, si chiede la cassazione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il punto decisivo della controversia non è tanto l'efficacia interruttiva dell'intimazione del 20 ottobre 2014: quando essa viene notificata, il decennio dalla cartella del 17 marzo 2004 era già trascorso. Il punto è invece la preclusione processuale derivante dalla mancata impugnazione dell'intimazione, su cui non risulta essersi adeguatamente misurata la sentenza in scrutinio. Ed infatti, va ricordato che l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile; dunque il contribuente avrebbe dovuto aggredire l'intimazione del 2014 per eccepire la prescrizione già maturata tra cartella e intimazione. Non avendolo fatto, non potrebbe recuperare quella prescrizione impugnando l'ulteriore intimazione del 2020.

2.1. Se è pur vero esservi un arresto isolato (Cass. T., n. 16743/2024), ove si è affermato che l'intimazione non rientrasse negli atti dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e che la sua impugnazione fosse quindi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

facoltativa, non di meno l'indirizzo successivo ha ripreso l'orientamento consolidato in direzione opposta. Ed infatti, pronunciando principio di diritto, si è affermato che l'intimazione ex art. 50 è equiparabile all'avviso di mora ed è autonomamente impugnabile (cfr. Cass. T., 6436/2025); donde la mancata impugnazione cristallizza la pretesa. Altresì è stato ribadito che l'intimazione non impugnata preclude di eccepire successivamente la prescrizione maturata anteriormente (Cass. n. T., 20476/2025 e Cass. n. T., 29594/2025).

Merita ricordare che in caso analogo, relativo proprio a una sequenza cartella - intimazioni intermedie non impugnate - successiva intimazione, è stato ribadito che l'omessa impugnazione consolida la pretesa e impedisce di recuperare successivamente la prescrizione già maturata (cfr. Cass. n. T., 35019/2025). Donde il precedente (Cass. VI-5 n. 27093/2022) invocato da Ade-R, non risulta oggi isolato, poiché la linea è stata ripresa e consolidata nel 2025, con orientamento cui merita qui dare seguito, non intravedendosi ragioni per discostarsene.

2.2. Detto diversamente, il collegio d'appello toscano ha guardato al segmento 2004–2014 e ha dichiarato la prescrizione. Ma proprio questo è stato l'errore del secondo collegio toscano: la prescrizione maturata prima del 20 ottobre 2014 doveva essere fatta valere impugnando quell'intimazione. La sua mancata impugnazione rende ormai incontestabile, sotto quel profilo, la pretesa. Va precisato, infatti, che si controverte non di efficacia interruttiva di un termine già spirato, bensì di preclusione alla deduzione del fatto estintivo anteriore, conseguente alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto (successivo) autonomamente impugnabile. Da lì discende il nuovo computo per verificare gli eventuali fatti estintivi successivi che, fra 2014 e 2020, che non risultano essersi concretati.

3. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendovi ulteriori residui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, rigetta il ricorso originario della parte contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale